Napoli, 16 ottobre 2020

Preg.mo Sig. Presidente
Sen. Andrea OSTELLARI
2^Commissione Giustizia
Senato della Repubblica
Via degli Staderari, 4
00186 ROMA

commissionegiustizia@senato.it

OGGETTO: OSSERVAZIONI DEL TEN. COL. MARCO TRAPUZZANO- COMANDANTE DEL NUCLEO CC CITES DI NAPOLI - SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 76 E CONNESSI

L'esame dei DDL è stato effettuato dalla prospettiva di un operatore di polizia di un Reparto che si dedica prevalentemente alla tutela degli animali, degli habitat e della specie selvatiche ed esotiche. Ciò che emerge con nitore è che la direzione intrapresa dai DDL è comunemente e complessivamente orientata all'inasprimento del quadro sanzionatorio per i fatti illeciti commessi in danno degli animali, la qual cosa risulta assolutamente aderente alla realtà attuale, in cui si assiste ad un crescente interesse della società a questo mondo e quindi anche alla crescita del mercato legato agli animali ed ai loro prodotti. Ad un mercato lecito, che è costante oggetto di controllo da parte delle FF.PP. e volontari delle associazioni, si affianca inevitabilmente anche una offerta illecita di animali, soprattutto sui canali web, legata al traffico di pet convenzionali e non, alla fauna selvatica frutto di bracconaggio perpetrato in modo, per così dire, "imprenditoriale", con una finalità esclusivamente di lucro ed a spese della biodiversità.

Il generale innalzamento dei limiti edittali proposto nella maggior parte dei DDL in commento (art. 1 del **DDL 1030 SBRANA** – art.1 **DDL 1078** – art.1 **DDL 1344 UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER, LANIECE,CASINI, BRESSA, MASINI E BALBONI**) sembrerebbe mirare a rendere tendenzialmente possibile l'attività tecnica di indagine, che consentirebbe di incidere con forza e più efficacia sui fenomeni dei combattimenti clandestini tra animali, appannaggio prevalente della criminalità organizzata, ma anche di poter accertare le ipotesi di traffico di animali da compagnia di cui all'art. 4 della legge 4 novembre 2010 n. 201, fattispecie quest'ultima di non agevole accertamento (**DDL 1078**

PERILLI E MAIORINO art. 2 nella parte in cui introduce all'art. 266 c.p.p la lettera *f-quinquies*, delitti previsti dall'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201).

Anche l'introduzione di nuove fattispecie di reato e di fattispecie colpose (**DDL 1344 UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER, LANIECE,CASINI, BRESSA, MASINI E BALBONI** art. 10, art. 5 del **DDL 360 CIRINNÀ** e art. 1 comma 1 del **DDL 1078 PERILLI E MAIORINO** - Art. 544-*decies*) e la modifica del quadro sanzionatorio delle norme speciali in materia di caccia, pesca, CITES e commercio internazionale di pet, si pongono oggi come strumento indispensabile per fronteggiare le attuali dinamiche illecite, rispetto alle quali le normative vigenti risultano tendenzialmente anacronistiche e poco incisive.

In questo senso, volendone citare solo una, ben si colloca la previsione del **DDL 1030 SBRANA** che prevede la riformulazione del quadro sanzionatorio previsto dagli artt. 30 a 32 della 11 febbraio 1992, n.157, che prevede la congiunzione tra arresto e ammenda, li dove era prevista l'alternatività, determinando di fatto la non applicabilità dell'art 162-*bis* c.p. (oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative).

ANALISI DEI PROFILI DELLA DETERMINATEZZA

Ciò premesso, appare opportuno evidenziare i due profili maggiormente problematici, che attengono alle attività di polizia che vedono coinvolti animali, dall'angolazione prospettica di chi è deputato al controllo.

Un primo elemento che storicamente ha reso complessa la tematica delle norme a presidio del bene-interesse rappresentato dall'animale e dagli habitat in cui lo stesso vive, ma più in generale delle norme in materia ambientale e di protezione del patrimonio naturalistico, è dato dalla **difficoltà definitoria** di alcuni elementi delle fattispecie, che molto spesso risultano di difficile comprensione o che possono dare origine, anche in sede di controllo, a momenti disfunzionali.

Da questo punto di vista, molti sono i termini che connotano l'animale, come la definizione di domestico, selvatico, pericoloso, d'affezione, esotico, da compagnia ecc., che sovente non riescono a racchiudere in sé un concetto univoco e che non si presti a numerose interpretazioni, il che indebolisce l'impianto sanzionatorio posto dalle norme a tutela del bene interesse.

Questa debolezza è destinata a riverberarsi inevitabilmente nelle azioni di polizia amministrativa e giudiziaria, che a sua volta si ripercuote sui procedimenti amministrativi e penali, determinando così l'affievolimento della tutela.

Se solo si voglia prendere in considerazione, tra i termini testé citati, il concetto di animale "domestico" e "selvatico", si può osservare agevolmente che le due definizioni hanno un significato uni-

voco solo se poste l'una in contrapposizione all'altra, nel senso che l'animale è selvatico in quanto non domestico e viceversa, ma singolarmente entrambe le definizioni peccano di nitidezza ermeneutica, trattandosi di elementi descrittivi delle fattispecie e non normativi, dotate di un ampio spettro semantico.

Sotto questo punto di vista l'art. 1. comma 1 del **DDL 76 DE PRETIS** e l'art. 1. comma 1 del **DDL 298 GIAMMANCO**, che intendono dar vita alla definizione di animale familiare, introducono una categoria che va nella direzione della risoluzione degli aspetti problematici sopra evidenziati, proprio perché riescono a definire in modo più compiuto il concetto. Tale definizione, a parere dello scrivente estremamente apprezzabile, andrebbe forse raccordata con le norme europee che parlano di animali "da compagnia" e "animali d'affezione", riconducendo entrambe tali categorie all'interno del più ampio confine della definizione di "animale familiare". In alternativa, parrebbe opportuno valutare l'eliminazione del termine "domestico", proprio per le considerazioni suesposte, nella parte delle norme citate in cui si afferma che "*ai fini della presente legge, per animale familiare si intende ogni animale domestico tenuto dall'uomo per compagnia e senza scopi alimentari.....omissis*" , e sostituirlo eventualmente con una definizione in negativo rappresentata ad es. da: "*ai fini della presente legge, per animale familiare si intende ogni animale non selvatico tenuto dall'uomo per compagnia e senza scopi alimentari.....omissis*". In parte, la definizione da ultimo proposta è comunque espressa dal combinato disposto dall'art. 1 comma 1 e comma 4 del medesimo **DDL 298 GIAMMANCO**, in cui testualmente si afferma che: "*Gli animali selvatici non sono considerati animali familiari*".

Sempre in punto determinatezza, possono essere prese in considerazione altre norme che hanno posto alcune problematiche anche in sede d attività di p.g., come l'articolo 727-*bis* c.p. in tema di "*Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette*" che afferma che il reato non si realizza se "*l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie*", oppure l'art. 733-*bis* c.p. in tema di "*Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto*". Proprio la non sufficiente determinatezza delle citate norme le ha rese di fatto poco applicate.

Proprio per evitare di inserire nel sistema norme che possano determinare analoghe difficoltà applicative, si ritiene utile segnalare, anche dal punto di vista di eventuale concorso apparente di norme, l'opportunità di riformulare la fattispecie prevista dall'art. 1 comma 8 del **DDL 81 DE PRETIS** in tema di "*Misure connesse alle attività illecite inerenti flora e fauna protette*" che introduce una fattispecie di reato tendenzialmente sovrapponibile a quella già prevista dall'art. 452-*bis* c.p. comma 1 e numero 2) in tema di "inquinamento ambientale", laddove il menzionato art. 1 comma 8 afferma

che "*Le pene previste dal comma 1 si applicano altresì a chiunque, mediante il rilascio o la liberazione nell'ambiente di animali ricoverati in strutture di allevamento, bioparchi o centri di ricerca, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari od amministrative, cagioni una compromissione o un deterioramento durevoli della biodiversità.*"

SEQUESTRI CONFISCHE E CENTRI DI RECUPERO

Un secondo profilo problematico che costantemente connota l'azione di polizia giudiziaria in materia di animali, attiene al momento del sequestro penale o amministrativo dell'animale.
È una fase delicata che pone molteplici complicazioni, prima tra tutte in ordine alla scelta sul se spostare l'animale o affidarlo alla parte. Tale opzione sorge in quanto non sempre le condizioni, la specie o la particolare etologia dell'animale, consentono di adottare lo spostamento conseguente al sequestro, che garantisca un adeguato standard di sicurezza per la salute dell'animale.
Laddove l'operatore di polizia opti per lo spostamento dell'animale oggetto di sequestro, in quanto le circostanze conducono necessariamente alla sottrazione dello stesso dal suo detentore (ad es. in tutti reati di maltrattamento), sarà necessario predisporre ogni misura atta a garantire all'esemplare una idonea sistemazione ed individuare un soggetto che ne curi la custodia, per un periodo non predeterminabile, e che sia in grado di assicurare la migliore assistenza possibile, in ragione delle necessità ed alla differente etologia e specie dell'animale in sequestro.
A questa criticità si aggiunge quella legata ai costi della custodia, che può durare molto tempo, e che spesso comporta l'impossibilità, in caso di sentenza di assoluzione, di restituzione dell'animale all'originario detentore. Questo è quanto accade spesso in caso di sequestro di animali eseguito a carico dei soggetti che operano nel settore del commercio di pet convenzionali, che con il passare del tempo, perdono interesse alla restituzione degli esemplari in sequestro, perché viene meno anche l'interesse commerciale per un animale che non può più essere venduto come cucciolo.
Sotto questo punto di vista colgono nel segno quei DDL che prevedono:

1. Il sequestro ed il contestuale affidamento alle associazioni, previo versamento della cauzione, in funzione della successiva ricollocazione degli animali a singole persone fisiche (art 7 del DDL 360 **CIRINNÀ** - art 2 del DDL 1030 **SBRANA** - art 2 del DDL 1078 **PERILLI E MAIORINO**);
2. La confisca penale obbligatoria non solo in caso di condanna o di patteggiamento, ma anche di decreto penale di condanna (art. 4 del DDL 360 **CIRINNÀ** - art.1 DDL 1030 **SBRANA** - art 1 del DDL 1078 **PERILLI E MAIORINO**);

3. La istituzione di centri di recupero di fauna selvatica ed esotica art. 3 DDL 81 DE PRETIS e art 13 e 15 del DDL 360 CIRINNÀ).

SINTESI DELLE OSSERVAZIONI SULLE NORME DI CUI SI SUGGERISCE LA RIMODULAZIONE

DISEGNO DI LEGGE N. 76 D'INIZIATIVA DELLA SENATRICE DE PRETIS
(Modifiche al codice civile e ulteriori disposizioni per la tutela degli animali)

- Art. 1. Comma 1 del DDL 76 - *(Animale familiare)* "Ai fini della presente legge, per animale familiare si intende ogni animale domestico tenuto dall'uomo per compagnia e senza scopi alimentari. La detenzione di bovini, suini, ovini, caprini, equidi, conigli e volatili da cortile come animali familiari è consentita previa comunicazione scritta al sindaco e al servizio veterinario di sanità pubblica competenti per territorio, con la quale si escludono in via definitiva la commercializzazione, la cessione a titolo oneroso e la macellazione dei medesimi animali.
  OSSERVAZIONE: ***Nella norma riportata andrebbe omesso il riferimento ad animale domestico, in quanto definizione tendenzialmente fuorviante – con la eventuale sostituzione con la locuzione "non selvatico", onde evitare le difficoltà applicative registrate nell'ultimo capoverso del Dm Ambiente 19 aprile 1996. Per la definizione di animale selvatico si può fare riferimento all'art 8-sexies lettera g) della legge 7 febbraio 1992, n. 150.***

DISEGNO DI LEGGE N. 81 D'INIZIATIVA DELLA SENATRICE DE PRETIS
(Nuove disposizioni in materia di delitti contro specie protette di fauna e flora)

- Art. 1. Comma 1 del DDL 81 – *(Introduzione nel codice penale dei delitti contro specie protette di fauna e flora)* Al titolo VI-*bis* del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 452-*sexies* è introdotto il seguente: «Art. 452-*sexies.1.* – *(Misure connesse alle attività illecite inerenti flora e fauna protette). – 1.* Chiunque, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari od amministrative, prelevi in natura, catturi, riceva o acquisti, offra in vendita o venda uno o più esemplari di specie animali protette, nonché ne cagioni la morte o la distruzione, importi, esporti, riesporti sotto qualsiasi regime doganale, faccia transitare, trasporti nel territorio nazionale, o ceda, riceva, utilizzi, esponga o detenga uno o più esemplari di specie di fauna protette, è punito con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 15.000 a 150,000 euro, fatto salvo quanto previsto dal comma 4. Se il fatto è commesso su più di tre esemplari, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Se il fatto è commesso su specie vegetali protette, la pena è ridotta da un terzo alla metà.
  OSSERVAZIONE: ***La norma consentirebbe l'arresto facoltativo in flagranza di reato anche alle guardie zoofile riconosciute ai sensi dell'art. 6 della legge 20 luglio 2004, n. 189,quindi estendendo di fatto ai privati, seppur in possesso di limitate qualifiche di p.g., la facoltà di arresto.***
  La norma inoltre dà vita ad una fattispecie penale in bianco, che può determinare difficoltà applicative.

- Art. 1. Comma 2 del DDL 81- Alla pena di cui al comma 1 soggiace altresì chiunque, a qualunque titolo, utilizzi esemplari appartenenti a specie protette di flora o fauna per la produzione o il confezionamento di oggetti, prodotti derivati anche destinati all'alimentazione, pelli, pellicce, capi di abbigliamento o articoli costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, da parti dei medesimi, esemplari di fauna sottoposti a procedimento tassidermico e di imbalsa-

mazione, nonché chiunque importi, esporti, riesporti, trasporti, venda, offra in vendita, ceda, acquisti, utilizzi o detenga derivati da specie protette di flora e fauna.
OSSERVAZIONE: ***Si valuti di riprodurre nella norma in esame la formula già presente all'art. 1 comma 1 del DDL 81: "chiunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari od amministrative" in luogo di: "a qualunque titolo".***

- Art. 1 comma 3 del DDL 81- Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2 della presente legge, per "specie protette" si intendono quelle elencate nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009; le specie, indicate come prioritarie, elencate nell'allegato II della direttiva 92/ 43/CE del Consiglio, del 21 maggio 1992; le specie elencate negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, nonché quelle elencate all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
OSSERVAZIONE: ***La norma pone sullo stesso piano sanzionatorio specie che non hanno lo stesso livello di protezione normativa.***

- Art. 1 comma 4 del DDL 81 - Qualora i fatti di cui ai commi 1 e 2 coinvolgano le specie elencate negli allegati B e C del citato regolamento (CE) n. 338/97 la multa prevista dal comma 1 è aumentata nel minimo a euro 20.000 e nel massimo a euro 200.000.
OSSERVAZIONE: ***La norma alza il livello sanzionatorio per le specie che hanno il grado di protezione inferiore in materia CITES (B e C) e non A.***

- Art. 1 comma 8 del DDL 81 - Le pene previste dal comma 1 si applicano altresì a chiunque, mediante il rilascio o la liberazione nell'ambiente di animali ricoverati in strutture di allevamento, bioparchi o centri di ricerca, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari od amministrative, cagioni una compromissione o un deterioramento durevoli della biodiversità.
OSSERVAZIONE: ***Si valuti di armonizzare la norma citata con l'art. 452-bis c.p.***

- Art. 1 comma 10 del DDL 81 - Nel caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 2 è sempre ordinata la confisca e la distruzione del materiale. È altresì disposto il divieto temporaneo, da tre mesi a tre anni, della detenzione degli esemplari nonché, in caso di sentenza di condanna o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, la sospensione, da tre mesi a tre anni, dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli esemplari medesimi. In caso di recidiva è disposto il divieto permanente di detenzione degli esemplari e l'interdizione dall'esercizio delle citate attività. In caso di sentenza di condanna o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale è disposta altresì la revoca della licenza di porto d'armi per uso di caccia. I costi per la custodia giudiziaria, la confisca e la conseguente distruzione dei prodotti di cui al comma 2 sono a carico del destinatario dei provvedimenti di cui al presente comma.
OSSERVAZIONE: ***Manca la previsione della possibilità di utilizzazione del materiale confiscato per finalità didattico-scientifiche. Inoltre, così come per il comma 9, viene attribuito all'autore del reato la spesa di gestione anche post confisca.***

DISEGNO DI LEGGE N. 298 D'INIZIATIVA DELLA SENATRICE GIAMMANCO
(Introduzione del titolo XIV-*bis* del libro primo del codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali)

- Art. 1 comma 1 del DDL 298 – (*Animale familiare*) 1. Ai fini della presente legge, per animale familiare si intende ogni animale domestico tenuto dall'uomo per compagnia e senza scopi alimentari. La detenzione a fine familiare di animali quali bovini, suini, ovini, caprini,

equidi, conigli e volatili da cortile è consentita previa comunicazione scritta al sindaco e al servizio veterinario pubblico competenti per territorio, con la quale si escludono presenti e future commercializzazioni, cessioni a titolo oneroso e macellazioni dei medesimi animali
OSSERVAZIONE: ***Vedasi le considerazioni espresse in precedenza con riferimento all'art. 1 Comma 1 del DDL 76***

- Art. 1 comma 4 del DDL 298 – (*Animale familiare*) Gli animali selvatici non sono considerati animali familiari
OSSERVAZIONE: ***Allorquando si tratti di definire l'animale selvatico, appare opportuno specificare cosa si debba intendere. Per una definizione più puntuale vedasi art 8-sexies, lettera g) della legge 7 febbraio 1992, n. 150.***

- Art. 2 del DDL 298 – (Art. 455-*novies*. - *(Divieto di vendita di animali familiari presso negozi e tramite internet)*. – È fatto divieto di vendita di animali familiari presso negozi o altri esercizi commerciali, nonché tramite *internet*, tranne nell'ipotesi dell'esercizio dell'attività di imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135.
OSSERVAZIONE: ***La norma andrebbe integrata dalla previsione di una sanzione per la violazione del precetto e la vendita abusiva.***

DISEGNO DI LEGGE N. 360 D'INIZIATIVA DELLA SENATRICE CRINNÀ
(Modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di reati contro gli animali)

- Art. 8. Comma 1 del DDL 360 *(Contrasto della zooerastia e della zoopornografia)*.Nei casi previsti dai commi primo, secondo e terzo la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.
OSSERVAZIONE: ***Nelle ipotesi in cui va applicata l'aggravante ci si trova nella difficoltà di quantificare l'ingente quantità. Analoghe criticità sono sorte per l'art. 723-bis.***

- Art. 12. DDL 360 *(Disposizioni in materia di funzioni di poli-zia giudiziaria nei reati contro gli animali)*. All'articolo 6 della legge 20 luglio 2004, n.189, sono apportate le seguenti modificazioni:
b) al comma 2, le parole: «anche, con riguardo agli animali di affezione,» sono soppresse.
OSSERVAZIONE: ***La norma amplia la sfera operativa delle guardie zoofile, pertanto si pone l'esigenza definire al meglio i poteri dei predetti organi di vigilanza, considerato che sovente si sono posti problemi proprio con riferimento alla qualifica di p.g. e soprattutto alla permanenza della qualifica di p.g., legata all'appartenenza dei soggetti all'associazione.***

- Art. 13 comma 2 del DDL 360 *(Centri per gli animali vittime di reato e istituzione del contributo per la detenzione di animali sequestrati e confiscati)- b)* importatori di animali appartenenti alle specie non incluse nelle specie protette elencate negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996;
OSSERVAZIONE: ***Va valutata l'inclusione, tra i soggetti tenuti al contributo, anche degli allevamenti e i commercianti di esemplari in CITES.***

- Art. 2-*ter* del DDL 360 – *(Misure connesse alle attività illecite riguardanti esemplari della fauna protetta) – 1*. Chiunque, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, prelevi in natura, catturi, riceva o acquisti, offra in vendita o venda uno o più esemplari di specie animali protette, ne cagioni la morte o la distruzione, importi, esporti, riesporti sotto qualsiasi regime doganale, faccia transitare, trasporti nel territorio nazionale,

ovvero ceda, riceva, utilizzi, esponga o detenga esemplari di specie di fauna protetta, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 15.000 a 90.000 euro. La pena è aumentata della metà se i fatti sono diffusi mediante sistemi informatici. La pena è diminuita della metà per coloro che, pur senza avervi partecipato, con condotta apologetica diffondono i fatti criminosi mediante sistemi informatici. *2.* Ai fini di cui al comma 1 per specie di fauna protetta si intendono quelle elencate negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, nell'allegato I della direttiva 2009/ 147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, nell'allegato IV, lettera a), della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e nell'arti-colo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché tutte le specie sottoposte a particolari misure di tutela di disposizioni nazionali, dell'Unione europea o internazionali. Se il fatto è commesso per colpa, la pena prevista dal primo comma è diminuita da un terzo a due terzi.
OSSERVAZIONE: ***Risulta alquanto imprecisa l'equiparazione delle specie da A a C del regolamento (CE) n. 338/97 ai fini della configurabilità del reato, senza che a questa distinzione corrisponda una differenza sanzionatoria.***

DISEGNO DI LEGGE N. 1030 D'INIZIATIVA DELLA SENATRICE SBRANA
(Modifiche al codice penale e alle altre norme a tutela degli animali)

- Art. 1 del DDL 1030 lettera *g)* "dopo l'articolo 544-*sexies* sono aggiunti i seguenti: « Art. 544-*septies*. – *(Uccisione o distruzione di specie protette)* – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti a una specie animale selvatica protetta è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 6.000 a 60.000 euro. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti a una specie vegetale selvatica pro-tetta è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Chiunque, fuori dai casi consentiti, di-strugge, preleva o detiene esemplari appartenenti a una specie vegetale selvatica protetta è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 5.000 a 50.000 euro.
  OSSERVAZIONE: ***In tema di definizione di animale selvatico, vedasi quanto già osservato con riferimento all'*** **art. 1 comma 4 del DDL 298**

- Art. 3 del DDL 1030 n. *2.* "La vigilanza sul rispetto della presente legge e di tutte le altre norme, amministrative e penali, regionali, locali e nazionali, relative alla protezione degli animali è affidata, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, anche alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, nonché alle guardie nominate ai sensi della citata legge n. 611 del 1913 ».
  OSSERVAZIONE: ***La norma amplia la sfera operativa delle guardie zoofile, pertanto si pone l'esigenza definire al meglio i poteri dei predetti organi di vigilanza (agenti di polizia giudiziaria), considerato che sovente si sono posti problemi proprio con riferimento alla qualifica di p.g. e soprattutto alla permanenza della qualifica di p.g., legata all'appartenenza dei soggetti all'associazione. Inoltre, l'innalzamento dei limiti edittali delle norme del titolo IX-bis c.p., nonché l'ampliamento della previsione dell'art. 381 c.p.p., consentirebbe l'estensione anche alle guardie zoofile dell'arresto facoltativo in flagranza.***

DISEGNO DI LEGGE N.1078 D'INIZIATIVA DELLA SENATORI PERILLI E MAIORINO
(Modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali)

- Art. 1. Comma 1 del DDL 1078 - (*Modifiche al codice penale*) 1. Al titolo IX-*bis* del libro secondo del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
all'articolo 544-quinquies:
secondo comma: 1.1) dopo la parola: « organizza » sono inserite le seguenti: « , realizza, finanzia »
OSSERVAZIONE: ***la norma potrebbe contemplare anche la condotta della mera partecipazione.***

- Art. 1. Comma 1 del DDL 1078 - Art. 544-*decies*. – (*Circostanza attenuante*) – Le pene stabilite agli articoli 544-*bis*, 544-*ter* e 544-*septies* sono ridotte di un terzo se il reato è commesso per colpa ».
OSSERVAZIONE: ***Sarebbe opportuno descrivere una fattispecie che delinei le ipotesi colpose degli articoli richiamati, non invece configurarli come attenuanti. Si valuti le fattispecie previste all'art. 5 del DDL 360 (previsione della colpa e cause aggravanti nei reati contro gli animali).***

Ten. Col. Marco Trapuzzano